LICEO CLASSICO STATALE

“GIUSEPPE PARINI”

MIPC170001

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Approvato dal Collegio dei docenti in data 16 dicembre 2025

CAPO I

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Diritti

Gli studenti hanno il diritto:

1. di ottenere una formazione culturale di alto livello, fatta di saperi e competenze, aperta alla pluralità delle idee e rispettosa dell'identità culturale e dell'orientamento di ciascuno;
2. di trovare a scuola un ambiente favorevole all'apprendimento e alla crescita della persona;
3. di godere di un servizio di promozione del benessere e della salute e di assistenza psicologica;
4. di seguire percorsi integrativi e di sostegno, volti al recupero delle carenze emerse e alla valorizzazione del merito e delle eccellenze;
5. di avere valutazioni trasparenti, tempestive e motivate da parte dei docenti.

Art. 2 – Diritti di riunione

Oltre alle assemblee studentesche già previste dalla normativa, gli studenti hanno diritto di assemblea, di associazione all'interno della scuola e di utilizzarne i locali per le loro iniziative in orario extracurricolare, compatibilmente con le esigenze dell'istituto. Per riunirsi, gli studenti devono chiedere l'autorizzazione almeno 5 giorni prima al Dirigente scolastico, impegnandosi a:

1. compilare una richiesta contenente gli orari di ingresso e di uscita degli allievi dall'istituto scolastico e il nominativo e la firma degli alunni presenti;
2. lasciare i locali in ordine e puliti, rispettando gli arredi, le suppellettili e le attrezzature;
3. garantire il comportamento corretto di tutti i presenti;
4. rispettare le norme di sicurezza.

Art. 3 - Doveri

Gli studenti hanno il dovere di:

1. frequentare la scuola regolarmente e con impegno;

2. mantenere un comportamento corretto e rispettoso di persone e cose e osservare le norme di sicurezza e quelle previste dal regolamento dell'Istituto;
3. utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici;
4. conoscere il Piano di evacuazione dei locali dell'Istituto, affisso nell'atrio e nelle singole aule, e il presente Regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Permanenza degli studenti nell'edificio scolastico

Gli studenti devono trovarsi in classe entro l'inizio delle lezioni e - una volta entrati nell'edificio scolastico - non possono abbandonarlo, senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato.

Art. 5 – Ingresso posticipato

Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe fino a 5 minuti dall'inizio delle lezioni. Dopo tale lasso di tempo gli studenti potranno entrare alla seconda ora, ammessi dal docente della classe.

Art. 6 – Giustificazione del ritardo

Gli studenti in ritardo, in attesa della seconda ora, potranno sostare in atrio. Gli studenti privi di giustificazione sono ammessi con riserva e devono giustificare il giorno successivo.

Art. 7 – Uscita anticipata

Gli studenti non possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni se non eccezionalmente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate al docente della prima ora e redatte sul diario ufficiale dell'istituto e sul modulo apposito (da ritirare in segreteria didattica) siglato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Art. 8 – Limiti alle entrate e alle uscite fuori orario

Di norma gli ingressi giustificati e adeguatamente motivati saranno consentiti o all'inizio della seconda ora o della terza, non oltre. Le uscite anticipate saranno concesse a partire dall'inizio della quarta ora di lezione. Non sono concesse nello stesso giorno l'entrata posticipata e l'uscita anticipata. Eventuali eccezioni, adeguatamente richieste dalla famiglia o dagli studenti maggiorenni, potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In caso di uscita anticipata per indisposizione, lo studente minorenne dovrà essere prelevato da un genitore o suo delegato maggiorenne.

Art. 9 – Numero massimo di ritardi e ingressi posticipati

Ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate saranno consentiti fino ad un numero massimo complessivo di 7 a quadrimestre. Fanno eccezione, naturalmente, i casi di seri motivi di salute, terapie mediche protratte o altri motivi gravi da rappresentare al Dirigente scolastico.
Superati i limiti consentiti, il coordinatore di classe convocherà i genitori e il Consiglio di Classe valuterà la ricaduta sul voto di comportamento.

Art. 10 – Autorizzazione scritta

Per tutte le uscite anticipate, gli studenti devono in ogni caso consegnare in portineria l'apposito modulo di autorizzazione siglato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 11 – Studenti pendolari

Gli studenti che risiedono fuori Milano possono chiedere annualmente l'autorizzazione a una parziale modifica dell'orario di ingresso o di uscita, dietro presentazione della documentazione relativa all'orario dei mezzi pubblici.

Art. 12 – Manifestazioni studentesche

Per assenze dovute a partecipazione a manifestazioni studentesche non si richiede giustificazione: in tal caso è richiesta un'annotazione sul diario ufficiale, consistente in una dichiarazione dell'avvenuta partecipazione per i maggiorenni e in una presa d'atto del genitore sull'avvenuta partecipazione per i minorenni.

Art. 13 – Comportamento durante le lezioni

Durante le lezioni è vietato assumere comportamenti che possano disturbare l'attività didattica: non si può, tra l'altro, mangiare in classe né lasciare l'aula senza il permesso dell'insegnante.

Art. 14 – Presenza degli studenti in aula

I docenti fanno uscire gli alunni dall'aula solo in caso di necessità, di norma uno alla volta. È vietato entrare in aule di altre classi qualora le stesse siano deserte o nei laboratori o nelle palestre senza l'accompagnamento di un docente. Nel cambio dell'ora, gli studenti non devono allontanarsi dall'aula, senza autorizzazione del docente che subentra. Quest'ultimo, nel caso in cui rilevi l'assenza fisica dall'aula di studenti risultanti presenti sul registro, li segnala come assenti. Alla fine degli intervalli gli alunni devono sollecitamente rientrare in classe.

Art. 15 – Rispetto delle strutture e dei materiali

Gli studenti, come tutti i fruitori dei locali scolastici, devono mantenere puliti i banchi, avere la massima cura dell'hardware, degli strumenti di laboratorio e di ogni altra suppellettile. I responsabili degli eventuali danni materiali cagionati all'Istituto, oltre a incorrere nelle relative sanzioni disciplinari, sono tenuti al risarcimento del danno.

Art. 16 – Cambio dei recapiti

Il cambiamento di residenza e/o numero telefonico dovrà essere tempestivamente comunicato alla Segreteria.

Art. 17 – Oggetti personali

Gli studenti non devono lasciare incustoditi, all'interno della scuola, beni di loro proprietà; l'Istituto non è responsabile della custodia di libri o di oggetti personali abbandonati nei locali dello stesso.

Art. 18 – Problemi di salute

Particolari problemi di salute, che richiedano necessità o interventi, devono essere opportunamente segnalati e documentati dai genitori degli studenti minorenni al Dirigente Scolastico che provvederà a darne comunicazione al Coordinatore del Consiglio di Classe.

Art. 19 – Affissioni

All’interno dell’edificio scolastico e nei cortili della scuola potrà circolare o essere affisso, in appositi spazi, solo ed esclusivamente materiale in precedenza autorizzato dal Dirigente Scolastico.

CAPO III

NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

Art. 20 – Divieto di fumo

È proibito fumare in tutti gli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’istituto (legge 16/01/2003 n.3 e legge 8/11/2013 n.128).

Art. 21 – Promozione della salute

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi maturino comportamenti e stili di vita responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto si prefigge di:

- prevenire l’abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori ad abbandonare il fumo o quantomeno a ridurre il consumo giornaliero di sigarette;
- contribuire a un ambiente salubre conformemente alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative e informative educative sul tema.

Art. 22 – Segnaletica

Negli atri e nei corridoi, nella palestra, negli spazi esterni di cui al punto precedente sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato di vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 23 – Sigarette elettroniche

Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

Art. 24 – Responsabili

Il Dirigente Scolastico provvede alla nomina dei Responsabili preposti all'applicazione del divieto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995.
È compito dei Responsabili:

- vigilare sull'osservanza del divieto;
- procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 25 – Sanzioni

La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente sul divieto antifumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare per violazione del presente regolamento e sarà soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

CAPO IV

NORME RELATIVE ALL'USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI

Art. 26 – Divieto d'uso

Durante l'orario scolastico è vietato agli studenti l'uso dei telefoni cellulari e degli smartwatch, anche a fini didattici. Pertanto si consiglia vivamente di non recarsi a scuola con questi dispositivi.
Lo stesso divieto vale anche per le attività didattiche che si svolgono a scuola in orario pomeridiano.

Art. 27 – Eccezioni

Per l'uso didattico dei dispositivi digitali è preferibile avvalersi del pc e del tablet (non collegati alla rete). I singoli docenti possono consentire agli studenti l'uso dei telefoni cellulari durante le lezioni a fini didattici e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle specifiche attività. Restano comunque autorizzati all'utilizzo degli smartphone gli studenti che si avvalgono di Piani

Didattici Personalizzati nei quali ne è esplicitamente previsto l'uso con finalità compensative. Durante le verifiche tali studenti dovranno utilizzare esclusivamente i dispositivi forniti dalla scuola.

Art. 28 – Deposito del telefono cellulare e dello smartwatch

Per garantire l'efficace osservanza del divieto di cui all'art. 26 si invitano gli studenti che lo avessero portato con sé a scuola a depositare il proprio telefono cellulare spento all'inizio delle lezioni nelle apposite tasche portaoggetti di cui è dotata ogni aula e a lasciarvelo fino al termine delle lezioni. Ciò vale anche per gli smartwatch. Resta fermo che i docenti e l'Istituto non rispondono di eventuali smarrimenti e furti.

Art. 29 – Sanzioni per l'uso non consentito

Lo studente che non rispetta il divieto di cui all'art. 26 è soggetto, ai sensi del successivo art. 34, alla sanzione del richiamo scritto annotato sul registro da parte del docente responsabile della sorveglianza. Il mancato rispetto del divieto ha luogo se lo studente utilizza o esibisce il telefono o lo smartwatch durante l'orario scolastico senza permesso.

Nel caso di iterazione, oltre alla annotazione sul registro, il docente coordinatore di classe provvede a convocare i genitori dello studente per un colloquio.

La sanzione di cui al presente articolo concorre alla determinazione del voto di comportamento.

Art. 30 - Sanzioni per l'utilizzo improprio nel corso delle prove di valutazione

L'uso improprio dello smartphone o dello smartwatch nel corso delle prove di valutazione implica:

- l'annotazione sul registro;
- l'attribuzione del voto di due decimi (2/10) alla prova di valutazione;
- ricadute sul voto di comportamento valutate dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.

Art. 31 - Uso durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione è consentito allo studente portare con sé il proprio telefono cellulare, ma gli è vietato utilizzarlo in tutte le occasioni in cui sono previste attività didattiche (visite, lezioni, conferenze ed altro) e in tutti i casi in cui i docenti o gli organizzatori

chiedono di non utilizzarlo. L'inosservanza di queste limitazioni comporta la medesima sanzione prevista dal precedente art. 29.

CAPO V

SANZIONI

Art. 32 – Finalità delle sanzioni

In conformità con quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24/6/1998 n. 249 modificato dal DPR 21/9/2007 n. 235), i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e intendono rafforzare il senso di responsabilità e ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 33 – Garanzie

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre i propri motivi.

Le sanzioni si conformano a criteri di gradualità e proporzionalità.

Il comportamento degli studenti non può mai influire sulle valutazioni degli apprendimenti: un'eventuale infrazione disciplinare influisce solo sul voto di comportamento.

Art. 34 – Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto annotato sul registro di classe;
- esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola;
- allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra uno e due giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso fra tre e quindici giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni;

- allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità.

L'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica viene deliberato dal Consiglio di Classe, annotato sul registro di classe e comunicato alla famiglia attraverso gli organi amministrativi; di esso si terrà conto nell'attribuzione del voto di comportamento.

Art. 35 – Richiamo verbale

In caso di mancanza lieve ai doveri scolastici, il docente richiama lo studente solo verbalmente.

Art. 36 – Richiamo scritto

In caso di mancanza grave o di reiterata negligenza il docente la annota sul registro di classe.
Nel caso la mancanza sia di rilievo e il docente lo ritenga opportuno, essa è portata a conoscenza del Dirigente Scolastico. Dell'annotazione si terrà conto nell'attribuzione del voto di comportamento.

Art. 37 – Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola

La mancanza grave che, a giudizio dei docenti, implichi situazioni di potenziale pericolo in contesti extrascolastici, può essere sanzionata dal Consiglio di classe tramite l'esclusione dello studente dalle uscite didattiche, dai viaggi di istruzione e da tutte le altre attività che, a vario titolo, si svolgono fuori dalla sede scolastica.
Tale esclusione è annotata sul registro di classe ed è tenuta in debita considerazione per l'attribuzione del voto di comportamento.
Nei periodi di svolgimento delle attività extrascolastiche dalle quali è escluso, lo studente è tenuto a frequentare la scuola.

Art. 38 – Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra uno e due giorni

L'allontanamento dello studente dalle lezioni da uno a due giorni è deliberato dal Consiglio di classe per mancanze gravi e/o reiterate, tali da turbare il regolare andamento delle lezioni.
L'erogazione della sanzione comporta l'obbligo da parte dello studente di svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione stessa.

Tali attività sono programmate dal Consiglio di classe e sono svolte presso l'Istituto durante il normale orario giornaliero. Nello svolgimento di tali attività lo studente è guidato da uno o più docenti individuati dal Dirigente Scolastico.
La sanzione è annotata sul registro di classe e comunicata alla famiglia attraverso gli organi amministrativi; di essa si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Art. 39 – Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso fra tre e quindici giorni

L'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni è deliberato dal Consiglio di classe per mancanze particolarmente gravi e/o reiterate, tali da turbare gravemente lo svolgimento delle attività didattiche.
L'erogazione della sanzione comporta l'obbligo da parte dello studente di svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.
Tali attività si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'Istituto stipula apposite convenzioni.
Le strutture sono individuate dall'Istituto tra quelle accreditate presso l'Ufficio Scolastico Regionale.
Il Dirigente Scolastico individua nell'ambito del personale docente un referente incaricato di tenere i rapporti con le strutture ospitanti e con la famiglia dello studente.
In mancanza di strutture accreditate, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono programmate dal Consiglio di classe e svolte dallo studente in favore della comunità scolastica.
Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
La sanzione è annotata sul registro di classe e comunicata alla famiglia attraverso gli organi amministrativi; di essa si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.
Il Consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro in classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Art. 40- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni

L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni viene irrogato in presenza di comportamenti di estrema gravità. La sanzione è deliberata dal Consiglio d'Istituto, convocato su richiesta del Dirigente Scolastico.

Durante il periodo di allontanamento l'Istituto promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 41 – Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di maturità

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Tale sanzione, come la precedente, è deliberata dal Consiglio di Istituto, appositamente convocato su richiesta del Dirigente Scolastico.

Art. 40 – Esecutività e ricorsi

Nei casi previsti dai precedenti artt. 38, 39, 40 e 41 l'interessato potrà esporre le proprie ragioni per iscritto all'organo che le ha irrogate. L'esecutività delle sanzioni decorre dal giorno indicato nella decisione dell'organo competente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo interno di garanzia, che si pronuncia entro dieci giorni.

Art. 41 – Organo interno di garanzia

L'organo interno di garanzia preposto a ricevere i ricorsi di cui al precedente articolo è composto da un docente, uno studente e un genitore, designati con apposita delibera dal Consiglio di Istituto tra i suoi componenti.

L'organo è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 42 – Violazioni del presente Regolamento

Qualora uno studente o un genitore ravvisino nei comportamenti dell'Istituto una violazione del presente Regolamento, essi possono appellarsi al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si pronuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge vigente.

ALLEGATO A – INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequentare regolarmente le lezioni	● Presentarsi alle lezioni in ritardo ● Assenze ingiustificate	Comunicazione alla famiglia; in caso di reiterazione, dopo ritardi consecutivi e/o non giustificati l'alunno viene inviato dal Dirigente scolastico e vengono convocati i genitori	Docente di classe Dirigente scolastico
Assolvere gli impegni di studio	● Non dimostrare impegno e partecipazion e durante l'attività didattica ● Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato ● Non eseguire i compiti domestici assegnati ● Non portare il materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni ● Non portare a scuola il diario ● Non fare firmare e/o non consegnare	● Richiamo orale ● Annotazione sul registro elettronico ● In caso di reiterazione: comunicazione alla famiglia convocazione dei genitori	Docente di classe Dirigente scolastico

ALLEGATO B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Assumere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri	● Mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai docenti o al personale della scuola con parole e/o gesti offensivi; ● Assumere un atteggiamento di insubordinazio ne con gli adulti; ● Insultare e umiliare i compagni; ● Usare parole e gesti indecorosi, insulti, termini volgari ed offensivi tra studenti ● Non avere rispetto delle proprietà altrui; ● non restituire ai compagni le cose loro sottratte o avute in prestito; ● Ricorrere a giochi maneschi	● Ammonizion e scritta ● Richiamo riportato sul registro di classe ● Convocazion e dei genitori	Docente di classe Dirigente scolastico Consiglio di Classe

Rispettare e aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola	● Non rispettare l'ambiente e l'arredo scolastico, danneggiandol o o sporcandolo; ● Usare in modo improprio e/o scorretto attrezzature e sussidi didattici ● Usare telefoni cellulari o altri dispositivi digitali durante le lezioni senza il permesso del docente ● Non rispettare l'obbligo di depositare il telefono o lo smartwatch nelle apposite tasche portaoggetti ● Usare telefoni e smartwatch durante le prove di valutazione	● Ammonizion e scritta ● Ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili e immobili deteriorati ● Eventuale risarcimento del danno ● Annotazione scritta sul registro elettronico ● In caso di reiterazione, convocazion e dei genitori ● Attribuzione della valutazione di due decimi alla prova di valutazione	Docente di classe Dirigente scolastico Consiglio di Classe
Osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza	● Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati ● Lanci di oggetti non contundenti	● Ammonizion e scritta ● Richiamo riportato sul registro di classe	Docente di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe

ALLEGATO C – INFRAZIONI DISCIPLINARI MOLTO GRAVI

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Attenzione al rispetto della dignità della persona	● Atteggiamenti di prepotenza e vessazione continuati verso i compagni ● Minacce ● Sottrazione prolungata di cose altrui ● Aggressione verbale ● Aggressione fisica ● Offesa con parole, scritti o atteggiamenti al decoro, al credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla dignità personale	● Allontanamento dalle lezioni ● Esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (visite guidate, viaggi di istruzione, ...)	Docente di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe (per l'allontanamento da 1 a 15 giorni) Consiglio di Istituto (per l'allontanamento oltre i 15 giorni)
Rispettare e aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola	● Danneggiare intenzionalmente, in modo grave i locali, gli arredi o gli oggetti personali	● Risarcimento dei danni ● Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe Dirigente scolastico Consiglio di Classe (per l'allontanamento da 1 a 15 giorni) Consiglio di Istituto (per l'allontanamento oltre i 15 giorni)

Osservare le disposizioni attinenti alla sicurezza della comunità scolastica	Comportamenti che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone Atti di violenza grave	● Allontanamen to dalla comunità scolastica fino a che non vengano ripristinate condizioni di sicurezza	Consiglio di classe Dirigente scolastico Consiglio di Classe (per l'allontanamento da 1 a 15 giorni) Consiglio di Istituto (per l'allontanamento oltre i 15 giorni)
Rispettare le norme che tutelano la salute pubblica	Fumare a scuola (ex lege 16/01/2003 n. 3 e 18/11/2013 n. 128)	● Nota sul registro di classe e comunica-zione alla famiglia ● Sanzione pecuniaria (multa)	Docente Dirigente scolastico Consiglio di Classe